

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2021, N. 5

**Assestamento del bilancio di previsione della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
per gli esercizi finanziari 2021-2023¹**

TITOLO I

**Modificazioni della legislazione regionale ai sensi
dell'articolo 13-ter della legge regionale di contabilità**

**Art. 1 (Contributo annuale al Comun general de Fascia per
gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina)**

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 spetta al Comun general de Fascia un contributo annuale in parte corrente pari a euro 170.000,00 per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di uso della lingua ladina di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 178 e per l'attività di traduzione e consulenza linguistica svolta dal Comun general de Fascia anche in favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche della Valle di Fassa, della Provincia e della Regione.

2. L'utilizzo delle risorse non è vincolato all'esercizio di competenza. Eventuali avanzi di amministrazione possono essere utilizzati negli esercizi successivi anche per spese in conto capitale, finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio storico, linguistico e culturale della comunità ladina. L'utilizzo delle risorse è oggetto di

¹ In B.U. 27 luglio 2021, n. 5 - Numero Straordinario n. 3. Avviso di rettifica in B.U. 9 settembre 2021, n. 36.

rendiconto presentato annualmente dal Comun general de Fascia alla Regione.²

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 170.000,00, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021.

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, a decorrere dall'esercizio 2021, mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*³
- b) *(omissis)*⁴
- c) *(omissis)*⁵
- d) *(omissis)*⁶
- e) *(omissis)*⁷

² Comma modificato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 19 dicembre 2022, n. 7.

³ Modifica il comma 2 dell'art. 13 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁴ Modifica la lettera *e-bis* del comma 1 dell'art. 91 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁵ Inserisce il comma *2-bis* dopo il comma 2 dell'art. 99 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁶ Modifica il comma 3 dell'art. 142 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁷ Inserisce il comma *1-bis* dopo il comma 1 dell'art. 151 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

f) *(omissis)*⁸

g) *(omissis)*⁹

Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 recante “Attuazione della direttiva 89/646 di data 15 dicembre 1989 del Consiglio delle Comunità Europee relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE del 12 dicembre 1977” e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*¹⁰

b) *(omissis)*¹¹

c) *(omissis)*¹²

d) *(omissis)*¹³

e) *(omissis)*¹⁴

f) *(omissis)*¹⁵

g) *(omissis)*¹⁶

h) *(omissis)*¹⁷

⁸ Inserisce il comma *1-bis* dopo il comma 1 dell’art. 154 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁹ Modifica il comma 2 dell’art. 159 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁰ Modifica il titolo della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

¹¹ Sostituisce il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

¹² Sostituisce i commi 2 e 3 dell’art. 2 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

¹³ Sostituisce l’art. 3 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

¹⁴ Inserisce l’art. *3-bis* dopo l’art. 3 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

¹⁵ Sostituisce l’art. 4 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

¹⁶ Inserisce gli artt. *4-bis*, *4-ter*, *4-quater*, *4-quinquies*, dopo l’art. 4 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

¹⁷ Sostituisce l’art. 5 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

- i) *(omissis)*¹⁸
- l) *(omissis)*¹⁹
- m) *(omissis)*²⁰
- n) *(omissis)*²¹
- o) *(omissis)*²²
- p) *(omissis)*²³
- q) *(omissis)*²⁴
- r) *(omissis)*²⁵
- s) *(omissis)*²⁶

2. Per gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e gli esercenti una funzione equivalente, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro idoneità, il rispetto dei limiti al cumulo dei loro incarichi e l'adeguatezza della composizione collettiva dei rispettivi organi sono valutati in conformità con le disposizioni sostituite dalla presente legge, fino alla scadenza del relativo mandato per gli amministratori e per i sindaci e fino al 31 dicembre 2023 per i direttori generali e gli esercenti una funzione equivalente.

3. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, in occasione dei rinnovi, anche parziali, del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, devono appartenere al genere femminile o maschile meno rappresentato nell'organo almeno

¹⁸ Sostituisce l'art. 6 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

¹⁹ Sostituisce l'art. 7 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

²⁰ Sostituisce l'art. 8 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

²¹ Sostituisce l'art. 9 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

²² Inserisce gli artt. 9-*bis* e 9-*ter*, della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

²³ Abroga l'art. 11 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

²⁴ Sostituisce il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

²⁵ Sostituisce il comma 1 dell'art. 13 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

²⁶ Sostituisce l'art. 15 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

un componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale con non più di sette componenti, ovvero almeno due componenti negli altri casi.

4. Dal 1° gennaio 2024 le banche rispettano l'articolo 5, comma 7, della legge regionale n. 1 del 2000 e successive modificazioni nel testo introdotto dalla presente legge in occasione dei rinnovi, anche parziali, del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale.

5. Ai fini della valutazione della correttezza di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2000 e successive modificazioni nel testo introdotto dalla presente legge, le sanzioni amministrative irrogate agli esponenti o al personale ai sensi delle disposizioni del Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o della Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima dell'entrata in vigore delle modifiche recate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nonché quelle irrogate agli esponenti o al personale ai sensi di altre disposizioni che consentono di applicare esclusivamente a tali soggetti sanzioni amministrative per le violazioni commesse dalla società o dall'ente di appartenenza nelle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 1 del 2000 e successive modificazioni nel testo introdotto dalla presente legge sono prese in considerazione solo se le sanzioni relative a condotte tenute nel periodo indicato all'articolo 8, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 1 del 2000 e successive modificazioni nel testo introdotto dalla presente legge complessivamente considerate, sono almeno pari al massimo edittale della sanzione per la quale è previsto il massimale più elevato.

Art. 4 (Deroga alle modalità per la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo regionale per il sostegno della previdenza obbligatoria dei coltivatori diretti, per gli anni 2021 e 2022)

1. La domanda per l'anno 2021 per il sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, di cui agli articoli 14 e seguenti della legge regionale del 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) è calcolato, limitatamente alle aziende operanti nella provincia autonoma di Bolzano, sui versamenti contributivi relativi alle prime tre rate trimestrali del 2020. La domanda relativa al contributo regionale relativo all'ultima rata del 2020 viene integrata nella domanda relativa al 2022 ed erogata in unica soluzione insieme al contributo regionale riferito ai versamenti contributivi del 2021.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 recante “Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale” e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*²⁷

²⁷ Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 8-*bis* della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

b) (*omissis*)²⁸

Art. 6 (Modifiche all'articolo 18, comma 5 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 recante "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale" e successive modificazioni)

1. (*omissis*)²⁹

Art. 7 (Modifiche all'articolo 7-*quater*, comma 3 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 recante "Norme urgenti in materia di personale" e successive modificazioni)

1. (*omissis*)³⁰

Art. 8 (Modifiche all'articolo 7-*quinqües* della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 recante "Norme urgenti in materia di personale" e successive modificazioni)

1. All'articolo 7-*quinqües* della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (*omissis*)³¹

b) (*omissis*)³²

²⁸ Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 8-*ter* della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

²⁹ Sostituisce il comma 5 dell'art. 18 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

³⁰ Modifica il comma 3 dell'art. 7-*quater* della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.

³¹ Abroga il comma 1 dell'art. 7-*quinqües* della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.

³² Modifica il comma 2 dell'art. 7-*quinqües* della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.

Art. 9 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 recante "Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche direttive di nomina regionale ovvero in enti e società a partecipazione regionale")

1. *(omissis)*³³

Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 recante "Attribuzione di indennità a favore dei giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige" e successive modificazioni)

1. *(omissis)*³⁴

2. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dal presente articolo trovano già copertura negli stanziamenti di bilancio nella Missione 02 "Giustizia", Programma 01 "Uffici giudiziari", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 11 (Modifiche della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 recante "Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modificazioni)

1. *(omissis)*³⁵

2. *(omissis)*³⁶

3. *(omissis)*³⁷

³³ Sostituisce l'art. 7 della l.r. 22 aprile 1983, n. 4.

³⁴ Modifica il comma 2-*bis* dell'art. 2 della l.r. 20 novembre 1999, n. 8.

³⁵ Inserisce il comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 21 settembre 2012, n. 6.

³⁶ Abroga il comma 2-*bis* dell'art. 2 della l.r. 21 settembre 2012, n. 6.

³⁷ Inserisce il comma 1-*bis*, dopo il comma 1 dell'art. 3, della l.r. 21 settembre 2012, n. 6.

4. *(omissis)*³⁸

Art. 12 (Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 7 recante "Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo")

1. *(omissis)*³⁹

Art. 13 (Disposizioni straordinarie in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Alle richieste di finanziamento presentate ai sensi della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni, per lo svolgimento di iniziative di integrazione europea e di attività di interesse regionale durante il periodo 2020 e 2021 di emergenza epidemiologica "Covid-19", vengono applicate le disposizioni straordinarie di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 3 anche in mancanza di effettiva realizzazione delle iniziative per cause connesse all'emergenza sanitaria e relativi restrizioni e divieti disposti con provvedimenti e ordinanze di emergenza oppure in caso di realizzazione delle stesse con metodologie diverse e possono essere ammesse anche spese di carattere ordinario strettamente correlate.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo trovano già copertura negli stanziamenti di bilancio nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti".

³⁸ Inserisce l'art. 15-*bis*, dopo l'art. 15 della l.r. 21 settembre 2012, n. 6.

³⁹ Modifica il comma 3 dell'art. 4 della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

Art. 14 (Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 recante “Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari” e successive modificazioni)

1. All’articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *(omissis)*⁴⁰
- b) *(omissis)*⁴¹

Art. 15 (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 recante “Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l’esercizio finanziari 2018-2020” e successive modificazioni)

- 1. *(omissis)*⁴²

Art. 16 (Cessione di immobili alle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. La Regione può cedere, anche a titolo gratuito, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la proprietà di immobili alla condizione che i medesimi vengano destinati a fini istituzionali.

⁴⁰ Modifica il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 17 marzo 2017, n. 4.

⁴¹ Modifica il comma 1 dell’art. 1-*bis* della l.r. 17 marzo 2017, n. 4.

⁴² Modifica il comma 2-*bis* dell’art. 10 della l.r. 8 agosto 2018, n. 6.

TITOLO II

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 17 (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2021-2023 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Art. 18 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023, di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 6 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 è iscritta una quota del risultato di amministrazione disponibile determinato nel rendiconto dell'esercizio 2020 di importo pari a 150 milioni di euro.

3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla parziale copertura dell'incremento della spesa

sulla Missione/Programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2021, relativa all'accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 79, comma 4-*bis* dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in base agli Accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 242.257.762,96 e in termini di cassa in euro 299.628.982,80;
- b) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro 8.500.000,00;
- c) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro 1.000.000,00.

Art. 19 (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023, di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 6 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 242.257.762,96 e in termini di cassa in euro



299.628.982,80;

- b) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro 8.500.000,00;
- c) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro 1.000.000,00.

Art. 20 (Allegati al bilancio)

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

Art. 21 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il triennio 2021-2023 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 22 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
